Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 21 settembre 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

« Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3 presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1975, n. **1028.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Ente editoriale per l'Arma dei carabinieri », in Roma.

N. 1028. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Ente editoriale per l'Arma dei carabinieri », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. **656.**

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, concernente nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 225, 230, 330, 418 e 482 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 225. — Le entrate dello Stato si riscuotono, di regola, in contanti.

Nessun titolo di credito può essere ricevuto in conto dei debiti verso lo Stato, eccettuati i titoli previsti dal successivo art. 230.

Gli agenti della riscossione che accettino titoli di credito non previsti dal citato art. 230 sono obbligati a versare del proprio la somma del titolo illegalmente ricevuto.

Art. 230. — I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo.

Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti.

Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia nonchè assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito.

Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.

Gli agenti della riscossione che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia.

Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui al successivo art. 233.

Art. 330. — Alla chiusura dell'esercizio il funzionario delegato trasmette alla tesoreria un prospetto, in duplice copia, contenente per ciascun capitolo e distintamente per competenza e residui, l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli ordini di accreditamento disposti a suo favore nonchè dei corrispondenti pagamenti effettuati.

La tesoreria appone sul prospetto di cui sopra una dichiarazione di concordanza con i dati in suo possesso e ne restituisce una copia al funzionario delegato.

La stessa tesoreria procede, quindi, alla riduzione o all'annullamento degli ordini di accreditamento rimasti rispettivamente parzialmente o interamente inestinti, compilando un elenco, in triplice esemplare,

dal quale risultino, per ciascuno di essi e distintamente per competenza e residui, il capitolo, il numero, l'importo dell'ordine di accreditamento, l'importo pagato e quello della riduzione apportata.

Un esemplare di detto elenco è inviato, unitamente ai titoli ridotti e annullati, alla Corte dei conti, il secondo alla amministrazione emittente ed il terzo alla competente ragioneria.

Qualora nel corso dell'esercizio occorra annullare un ordine di accreditamento o ridurne l'importo, l'amministrazione emittente provvede con apposito decreto e con la stessa procedura prescritta per l'emissione dell'ordine di accreditamento. Detto decreto è unito, a cura della tesoreria, al relativo ordine di accreditamento.

Art. 418. — Il tesoriere centrale, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e gli altri agenti, confrontati i titoli di spesa ricevuti con gli elenchi di invio e compiuti gli accertamenti di cui al precedente art. 417, qualora non abbiano nulla da osservare, provvedono al pagamento dei titoli di spesa a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare.

Nel caso, invece, che dagli accertamenti eseguiti risultino irregolarità relative alle prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente articolo, gli ufficiali pagatori devono rifiutare il pagamento dei titoli di spesa e restituire gli stessi all'ufficio mittente.

Qualsiasi violazione agli obblighi previsti dal presente e dal precedente articolo comporta il risarcimento all'erario delle somme irregolarmente pagate.

Art. 482. — Le contabilità dei pagamenti del debito pubblico sono rese mensilmente.

I documenti comprovanti i pagamenti eseguiti sono descritti in appositi elenchi distintamente per specie di titoli e categorie di debito per competenza e per residui con le norme emanate dalla Direzione generale del debito pubblico, ed i risultati di essi riportati in una nota riassuntiva, il cui totale complessivo deve corrispondere con quello dei registri di tesoreria.

I titoli rimborsati, le cedole, i tagliandi e le formule di ricevuta pagati nonchè gli elenchi relativi, prima di essere chiusi in pacchi dalla tesoreria, con la partecipazione del capo della sezione o di chi per lui, sono verificati dal direttore provinciale del tesoro o da chi per lui, il quale, accertato il regolare annullamento dei titoli e degli altri valori prodotti in contabilità e la loro corrispondenza con i predetti elenchi, appone sui pacchi stessi l'apposito sigillo a ceralacca o a piombo.

I pacchi, così confezionati, sono consegnati alla posta, per l'inoltro alla Direzione generale del debito pubblico, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la contabilità.

Di dette operazioni viene redatto apposito verbale, in quattro esemplari, che deve essere corredato di copia degli elenchi dei titoli ed altri valori.

Il primo esemplare del verbale, unitamente a una copia dell'elenco, è trasmesso, a cura della direzione provinciale del tesoro alla Direzione generale del debito pubblico, il secondo è unito alla contabilità, il terzo è trattenuto dalla sezione di tesoreria ed il quarto è inviato all'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

Art. 2.

Gli articoli 275, 417 e 484 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono modificati come segue:

Art. 275 - il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Tale dimostrazione deve indicare distintamente:

a) le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad ordini di accreditamento trasportati;

b) le rate di spese fisse rimaste insolute, pari alla differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti;

c) le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in base ad atti formali;

d) le somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonchè quelle riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato disposto il relativo pagamento;

e) le somme riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lettera *l*) del precedente art. 273 nonchè ad ogni altra spesa rimasta da pagare, non compresa nelle lettere di cui sopra;

f) i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'art. 36, secondo comma, della legge.

La dimostrazione sarà corredata per le spese di cui alle lettere *c*) e *d*) degli elenchi compilati dai competenti uffici centrali e periferici nei quali siano indicati il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta; per le spese di giustizia e di vincite al lotto di cui alla lettera *e*) da prospetti riassuntivi compilati per provincia o per compartimento; per le spese di cui alla lettera *f*) da un raffronto dello stanziamento con gli impegni assunti, munito di una dichiarazione circa la necessità di conservare la differenza in bilancio ».

Art. 417 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'attuazione dell'art. 65 della legge, il tesoriere centrale, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e gli altri agenti accertano che:

1) i titoli di spesa contengano le indicazioni prescritte dagli articoli 327 e 409 del presente regolamento;

2) le firme dei funzionari ordinatori e di quelli degli organi di riscontro siano conformi alle firme autografe comunicate ai predetti ufficiali pagatori;

3) i titoli di spesa siano compilati a mano o a macchina secondo le prescrizioni vigenti;

4) la trasmissione dei titoli stessi sia avvenuta nei modi prescritti dal presente regolamento ».

Art. 484 - sono aggiunti i seguenti commi:

« Nei soli casi di smarrimento, distruzione e manomissione dei pacchi, dopo che essi siano stati confezionati e consegnati alla posta ai sensi del precedente art. 482, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria può rivolgere domanda di rimborso alla Direzione generale del debito pubblico documentando lo smarrimento, la distruzione e la manomissione dei pacchi, nonchè l'avvenuto pagamento dei titoli e degli altri valori dei quali si chiede il rimborso, in base al verbale di cui al precedente art. 482 ed al relativo allegato.

La Direzione generale del debito pubblico, eseguiti gli accertamenti del caso, dispone il rimborso degli importi pagati per conto dello Stato.

Le deficienze quantitative riscontrate nei titoli e nei valori, nel caso di pacchi arrivati integri a destinazione, restano a carico dello istituto incaricato del servizio di tesoreria ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, recante nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato, è aggiunta la seguente lettera:

« *f)* commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico con tassa e spese a carico del richiedente ».

Il terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, è sostituito dal seguente:

« La richiesta dell'operazione di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* può essere diretta alla sezione di tesoreria e, per quanto riguarda l'operazione di cui alle lettere *d)* ed *f)*, anche all'ufficio postale, dopo che il titolo di spesa sia stato emesso e pervenuto ai detti uffici pagatori ».

L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, è sostituito dai seguenti:

« In caso di titoli estinguibili con le modalità di cui alla lettera *d)* ed *f)*, le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione sono firmate dal capo dell'ufficio postale e, ove esista, dal controllore.

Per i titoli di spesa estinguibili per il tramite degli uffici postali non sono ammesse le forme agevolative previste dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* ».

Art. 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1976, n. 657.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Asilo Charitas », in Trapani.

N. 657. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Asilo Charitas », in Trapani, della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 6

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Istituto farmacoterapico italiano, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Istituto farmacoterapico italiano di Roma, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Istituto farmacoterapico italiano di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 luglio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10359)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imas, in S. Zenone degli Ezzelini.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Imas, con sede in S. Zenone degli Ezzelini (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imas, con sede in S. Zenone degli Ezzelini (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10360)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1976.

Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1975, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota n. 10164 del 7 luglio 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso nel trasmettere la lettera n. 805 datata 23 giugno 1976 della C.I.S.L. fa presente la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, il rappresentante della predetta confederazione, sig. Giuseppe Lavalle, dimissionario, con il dott. Elio Marcaccio;

Decreta:

Il dott. Elio Marcaccio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Giuseppe Lavalle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10205)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1976.

Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Rieti;

Vista la nota n. 4139 del 6 luglio 1976, con cui lo ufficio provinciale del lavoro di Rieti, nel trasmettere la lettera dell'Associazione commercianti di Rieti datata 8 giugno 1976, fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, perchè deceduto, il sig. Cleto Colantoni, rappresentante dell'Associazione commercianti, con il sig. Fernando Provaroni;

Decreta:

Il sig. Fernando Provaroni è stato nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Rieti, quale rappresentante dell'Associazione commercianti, in sostituzione del sig. Cleto Colantoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10206)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1976.

Sostituzione di due componenti la commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Gorizia;

Vista la nota n. 43/Ris., con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Gorizia, nel trasmettere la lettera della Camera del lavoro di Gorizia, unitamente alle dimissioni dei signori Aldo Colleoni ed Edo Sfiligoi, fa presente la necessità di sostituire i predetti rappresentanti della C.G.I.L., perchè dimissionari, con i signori Ferruccio Gallet e Dino Cerigioni;

Decreta:

I signori Ferruccio Gallet e Dino Cerigioni sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Gorizia, quali rappresentanti della C.G.I.L., in sostituzione dei signori Aldo Colleoni ed Edo Sfiligoi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10210)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1976.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento de L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1976, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento de L'Aquila;

Vista la nota n. 12095 del 16 luglio 1976, con cui l'ufficio provinciale del lavoro de L'Aquila fa presente la necessità di nominare quale presidente della commissione provinciale per il collocamento de L'Aquila in sostituzione del dott. Mario Antonucci, collocato a riposo, il dott. Francesco Petruzzelli, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro de L'Aquila;

Decreta:

Il dott. Francesco Petruzzelli è stato nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento de L'Aquila, in sostituzione del dott. Mario Antonucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10204)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1976.

Modificazione dei tassi di interesse per i buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa emessi dalla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e la legge 8 febbraio 1971, n. 78;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visto il proprio decreto in data 7 giugno 1976;

Vista la richiesta di aumentare i tassi sui buoni fruttiferi che la sezione di credito industriale del Banco di Sicilia ha avanzato in considerazione dell'attuale andamento del mercato monetario ed allo scopo di agevolare il collocamento dei buoni medesimi;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

I tassi di interesse per i buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa emessi dalla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, riportati nel decreto ministeriale del 7 giugno 1976 citato in premessa, vengono modificati nel modo seguente:

buoni vincolati a 6 mesi 13%;
buoni vincolati a 12 mesi 14%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

(10255)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1976.

Riconoscimento dell'Assonautica provinciale di Venezia ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4 e 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Vista la domanda del 30 gennaio 1976 dell'Assonautica provinciale di Venezia, con sede in Venezia, piazzale Roma n. 540, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visto il parere n. 29 espresso in data 2 luglio 1976 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto sopraindicato;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1976, con il quale è stata riconosciuta l'Assonautica provinciale di Savona ed è stato approvato il modello di patente;

Decreta:

Art. 1.

L'Assonautica provinciale di Venezia, con sede in Venezia, piazzale Roma n. 540, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

L'Assonautica provinciale di Venezia è autorizzata a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere esami, a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge citata, nonché ad avvalersi, a favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, l'Assonautica provinciale di Venezia deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e del decreto 2 febbraio 1973, citati nelle premesse. Deve, inoltre, osservare nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 4.

L'Assonautica provinciale di Venezia è autorizzata, per il rilascio delle patenti, ad utilizzare il modello approvato con il decreto ministeriale 18 luglio 1976 indicato nelle premesse.

Art. 5.

I criteri per la composizione delle commissioni di esame presso l'Assonautica provinciale di Venezia sono i seguenti:

1) per il rilascio delle abilitazioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 della legge suindicata:

presidente: il presidente dell'Assonautica provinciale di Venezia o un membro del consiglio direttivo dallo stesso delegato;

1° membro: un ufficiale di vascello in servizio o in congedo oppure un iscritto alla gente di mare di 1ª categoria, in possesso almeno del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso oppure un docente di discipline nautiche negli istituti statali;

2° membro: un esperto in navigazione a vela (istruttore federale della Federazione italiana vela o socio già abilitato al comando di imbarcazioni a vela, tesserato P.I.V.);

2) per il rilascio delle abilitazioni previste dalla lettera *c*) del predetto art. 20:

presidente: come sopra;

1° membro: come sopra;

2° membro: un ufficiale del genio navale in servizio o in congedo, oppure un iscritto alla gente di mare di 1ª categoria, in possesso almeno del titolo di aspirante capitano di macchina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1976

Il Ministro per la marina mercantile
FABBRI

Il Ministro per i trasporti
RUFFINI

(10258)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colortex, in Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 0307 del 4 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1973, di approvazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Colortex di Castelfranco Veneto per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 0819 del 15 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1975, di modifica del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in base al quale è stato concesso, per nove mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 gennaio 1975;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colortex di Castelfranco Veneto, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10362)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1976.

Classificazione fra le provinciali di due strade in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 4 marzo 1974, n. 98, con il quale l'amministrazione provinciale di Teramo ha deliberato di classificare tra le provinciali le seguenti due strade comunali:

1) « dalla strada statale n. 553 sotto l'abitato di Notaresco, in corrispondenza del bivio con la strada provinciale n. 19, alla strada provinciale n. 19 » estesa di km 1+000;

2) « di Pincirito di S. Egidio alla Vibrata » dalla strada comunale S. Euroria Pincirito alla strada statale n. 259 estesa km. 3+200,

per una lunghezza complessiva di circa km 4+200;

Ritenuto che la suddetta deliberazione provinciale n. 98 è stata ravvisata legittima dal comitato regionale di controllo della regione Abruzzo nella seduta del 1° aprile 1974;

Visto il voto n. 304 in data 6 aprile 1976, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso in proposito parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che le anzidette strade possono essere provincializzate ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le seguenti due strade comunali:

1) « dalla strada statale n. 553 alla strada provinciale n. 19 »;

2) « di Pincirito di S. Egidio alla Vibrata »,

di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km 4+200 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(10298)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1976.

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, che istituisce il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, di cui fanno parte anche un componente effettivo e supplente del Ministero del commercio con l'estero;

Visti i propri decreti di nomina dei componenti del predetto comitato, nonchè quelli finora emanati per la sostituzione di alcuni dei componenti stessi;

Vista la lettera n. 13829 dell'11 agosto 1976, con la quale il Ministero del commercio con l'estero designa quali propri rappresentanti, rispettivamente effettivo e supplente, in seno al predetto comitato il dirigente generale dott. Franco Berretti ed il primo dirigente dottor Giovanni David, in sostituzione del dott. Beniamino Miozzi e del dott. Nicola Trabace, collocati a riposo;

Decreta:

Articolo unico

Il dirigente generale dott. Franco Berretti ed il primo dirigente dott. Giovanni David sono nominati componenti, rispettivamente effettivo e supplente, del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Beniamino Miozzi e del dott. Nicola Trabace.

Roma, addì 9 settembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(10296)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro ricerche meridionali, ora I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 12 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Centro ricerche meridionali, ora I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli, con effetto dal 1° febbraio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Centro ricerche meridionali, ora I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10361)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 4 settembre 1976.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Frignano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, venne sciolto il consiglio comunale di Frignano e nominato un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune nella persona del direttore di sezione di ragioneria rag. Raffaele Zinzi.

L'amministrazione straordinaria si è subito dedicata alla opera di sistemazione di diversi importanti settori dell'attività comunale, che avevano sensibilmente risentito della crisi che condusse allo scioglimento del consiglio comunale. Nel quadro di tale opera, ha iniziato una serie di pratiche concernenti sia la sistemazione finanziaria del comune che l'attuazione di importanti opere pubbliche delle quali la popolazione avverte particolarmente l'urgenza.

Allo scopo di consentire al predetto commissario di poter proseguire nell'opera intrapresa, si ritiene di dover prorogare, nell'interesse della civica azienda, la gestione straordinaria del comune di mesi tre, a decorrere dal 5 settembre 1976, a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Con decreto odierno si provvede pertanto a tale proroga.

Caserta, addì 4 settembre 1976

Il prefetto: D'ADAMO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, con il quale venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Frignano, con la conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso;

Considerato che in data 5 settembre verrà a scadere il termine di mesi tre previsto, per la durata in carica della gestione commissariale straordinaria, dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Frignano affidata al direttore di sezione di ragioneria, rag. Raffaele Zinzi, è prorogata, per motivi amministrativi, di tre mesi a decorrere dal 5 settembre 1976.

Caserta, addì 4 settembre 1976

Il prefetto: D'ADAMO

(10315)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montefranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976, il comune di Montefranco (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 10.395.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2898/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Biagio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976, il comune di Monte San Biagio (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2895/M)

Autorizzazione al comune di Roccasinibalda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976, il comune di Roccasinibalda (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.602.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2896/M)

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2899/M)

Autorizzazione al comune di Raiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Raiano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.514.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2901/M)

Autorizzazione al comune di Cerzeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Cerzeto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.168.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2902/M)

Autorizzazione al comune di Salle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Salle (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.044.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2904/M)

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976, il comune di Ostra (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2890/M)

Autorizzazione al comune di Roccamonfina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976, il comune di Roccamonfina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2891/M)

Autorizzazione al comune di Rivodutri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976, il comune di Rivodutri (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.554.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2894/M)

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Villamagna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.603.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2900/M)

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Peschici (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2903/M)

Autorizzazione al comune di Balvano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Balvano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.098.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2905/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni in Sabina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976, il comune di Monte San Giovanni in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.048.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2893/M)

Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Casalincontrada (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2906/M)

Autorizzazione al comune di Elice ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Elice (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.621.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2907/M)

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976, il comune di Piandimeleto (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 3.069.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dell'ulteriore mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2892/M)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976, il comune di Porto Torres (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 358.269.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2889/M)

Autorizzazione al comune di Offida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976, il comune di Offida (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2897/M)

Autorizzazione al comune di Craco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Craco (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.101.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2908/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio Forconese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.071.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2909/M)

Autorizzazione al comune di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di San Vito Chietino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.046.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2910/M)

Autorizzazione al comune di Salcito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1976, il comune di Salcito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2911/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona (cattedra di anatomia ed istologia patologica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di anatomia ed istologia patologica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10318)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli (cattedra di puericultura).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di puericultura) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10365)

Vacanza della cattedra di igiene presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena è vacante la cattedra di igiene, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10364)

Vacanza della cattedra di meccanica dei fluidi non newtoniani presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di meccanica dei fluidi non newtoniani, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10319)

Vacanza della terza e quarta cattedra di clinica neurologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, sono vacanti la terza e quarta cattedra di clinica neurologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10320)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Giovanni Francesco Maffeis, nato a Orzinuovi (Brescia) il 9 agosto 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatogli dall'Università di Parma in data 3 luglio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(10266)

Il dott. Guglielmo Esposito, nato a Napoli il 21 luglio 1950, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 10 marzo 1975.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(10267)

Il dott. Giampiero Marone, nato a Napoli il 13 settembre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 20 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(10268)

Il dott. Antonio Dell'Aquila, nato a Caserta, frazione S. Barbara, il 12 dicembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 15 gennaio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(10269)

Il dott. Giovanni Antonio Consiglio, nato a Como il 29 settembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Catania in data 31 maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(10270)

Il dott. Biagio Lettieri, nato a Tolmezzo (Udine) il 2 ottobre 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 28 dicembre 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(10271)

Il dott. Giacomino Lauri, nato a Colli di Monte Bove (L'Aquila) il 10 marzo 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 10 febbraio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(10272)

REGIONE ABRUZZO

Approvazione del piano di zona del comune di Bellante

Con delibera della giunta regionale 27 febbraio 1976, n. 891, regolarmente approvata dalla commissione di controllo in data 16 marzo 1976, è stato approvato, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano per l'acquisizione delle aree per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Bellante (Teramo) con delibera di C.C. 19 luglio 1974, n. 29, relativamente ai comparti contrassegnati con il n. 2 (Bellante centro) e il n. 3 (Bellante stazione).

(10303)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Porretta Terme

Con deliberazione della giunta regionale 6 luglio 1976, n. 2116 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollare n. 2791/2613 nella seduta del 5 agosto 1976), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale adottata dal comune di Porretta Terme (Bologna) con deliberazione consiliare 24 settembre 1974, n. 139.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10078)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, mediante esperimento pratico, a trenta posti di operaio con qualifica di guardia scuderia nel ruolo degli operai permanenti degli istituti di incremento ippico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente il riordinamento delle categorie degli operai dello Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto l'art. 19 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che prevede la copertura dei posti nel ruolo degli operai degli istituti di incremento ippico di cui alla tabella XVI allegata alla legge entro i limiti numerici dei posti che vengono soppressi nel ruolo ad esaurimento del personale ausiliario degli stessi istituti;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso trenta posti di operaio qualificato, con qualifica di guardia scuderia, nel ruolo degli operai permanenti dei servizi degli istituti di incremento ippico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, mediante esperimento pratico, a trenta posti di operaio qualificato, con qualifica di guardia scuderia, nel ruolo degli operai permanenti dei servizi degli istituti di incremento ippico.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza della quinta elementare;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4, dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda e, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti, per i profughi, per cittadini deportati dal nemico;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi per lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I benefici di cui alle lettere *a*) e *c*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà composta da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione ad esaurimento, con funzioni di presidente, da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da un esperto nel mestiere relativo al concorso.

Le mansioni di segretario saranno affidate a un funzionario con qualifica non inferiore a segretario.

I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere un esperimento pratico inteso ad accertare la loro attitudine e capacità tecnica a svolgere le mansioni di guardia scuderia.

L'esperimento pratico non s'intende superato se il candidato non ottenga il punteggio di almeno sei decimi.

La data e il luogo in cui si svolgerà l'esperimento saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

Espletato l'esperimento pratico, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui allo art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricezione della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbia già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Sono previste le seguenti sedi di servizio: Crema, Ferrara, Reggio Emilia, Pisa.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli operai che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1976
Registro n. 7 *Agricoltura, foglio n.* 387

(10218)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a sei posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 2 settembre 1976, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 9 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 19 settembre 1975, a sei posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

(10219)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del mese di giugno 1975 — supplemento straordinario al n. 6 — è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e quella dei vincitori del concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 12 dicembre 1972.

(10220)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del mese di giugno 1975 — supplemento straordinario al n. 6 — è stata pubblicata la graduatoria di merito e quella dei vincitori dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174, indetto con decreto ministeriale 6 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 20 giugno 1974.

(10222)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Parma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 120 del 13 febbraio 1976, con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Parma;

Ritenuto opportuno provvedere alla nomina della commissione giudicatrice degli esami del predetto concorso;

Vista la nota n. 613/11905 del 19 agosto 1976 della regione Emilia-Romagna;

Visto il decreto n. 5353 del 16 luglio 1976, con il quale il medico provinciale di Parma ha nominato il dott. Cocchi Werther, veterinario comunale capo di Ferrara, componente della predetta commissione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Cammi dott. Romano, della sezione decentrata del comitato di controllo di Parma.

Componenti:

Artioli prof. Delfo, dell'Università di Parma;
Scatozza prof. Franco, dell'Università di Parma;
Benazzi prof. Pietro, veterinario provinciale di Bologna;
Grasso prof. Antonio, funzionario dell'ufficio del medico e del veterinario provinciale di Modena;
Werther dott. Cocchi, veterinario comunale capo di Ferrara.

Segretario:

De Blasio dott. Pasquale, funzionario amministrativo dell'ufficio medico provinciale di Parma.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori in Parma non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 31 agosto 1976

Il veterinario provinciale f.f.: RAVAGLIA

(10305)

ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(10488)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della 3ª divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto medico dirigente il servizio di allergologia;
un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica;
un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(10343)

OSPEDALE CIVILE «FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI URBINO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro-Urbino).

(10344)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica;
un posto di aiuto della divisione di radioterapia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(10347)

OSPEDALE CIVILE «PROF. F. PENTIMALLI» DI PALMI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(10338)

OSPEDALE «A. LANDOLFI» DI SOLOFRA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Solofra (Avellino).

(10337)

POLICLINICO DELL'UNIVERSITA' DI CATANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento di incarico a tempo determinato ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di incarico a tempo determinato ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Le domande su carta legale indirizzate al rettore dell'Università dovranno pervenire alla segreteria generale del policlinico dell'Università stessa entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Catania.

(10373)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO «G. CIACCIO» DI CATANZARO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catanzaro.

(10348)

OSPEDALE CIVILE «S. MARCO» DI GROTTAGLIE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(10351)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione terza di chirurgia generale con annessa sezione di chirurgia generale infantile.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione terza di chirurgia generale con annessa sezione di chirurgia generale infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione procedure concorsuali e selettive) dell'ente in Venezia.

(10352)

OSPEDALE « CADUTI BOLLATESI » DI BOLLATE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di dialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bollate (Milano).

(10349)

OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(10340)

OSPEDALE DEI BAMBINI « V. BUZZI » DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Milano.

(10345)

OSPEDALI CIVICI RIUNITI « G. RUMMO » DI BENEVENTO

Concorso ad un posto di aiuto medico capo della sezione autonoma di medicina di urgenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico capo della sezione autonoma di medicina di urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Benevento.

(10350)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente della divisione di gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(10346)

OSPEDALE DI VILLANOVA SULL'ARDA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Villanova sull'Arda (Piacenza).

(10341)

OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

cinque posti di aiuto psichiatra;

due posti di assistente.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, emanato in esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, al regolamento generale dell'ente e, per quanto non disposto, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(10335)

OSPEDALE DI MOTTA DI LIVENZA

Concorso ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Motta di Livenza (Treviso).

(10372)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1976, n. **40**.

Norme per l'artigianato sardo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 28 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

RINVIO ALLE NORME E FUNZIONI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1956, N. 860, E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 OTTOBRE 1956, N. 1202

Art. 1.

Norme della legge 25 *luglio* 1956, *n.* 860

Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale, si applicano nel territorio della Sardegna, con le eccezioni di cui all'art. 5 della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 2.

Funzioni della legge 25 *luglio* 1956, *n.* 860, *e del decreto del Presidente della Repubblica* 23 *ottobre* 1956, *n.* 1202

Le funzioni amministrative che la legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, demandano agli organi dello Stato sono svolte dai competenti organi regionali ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Titolo II

CONFERENZA REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Art. 3.

Convocazione e compiti della conferenza

La giunta regionale e per essa l'assessore competente per l'artigianato, convoca la conferenza regionale per l'artigianato.

La conferenza ha i seguenti compiti:

esprimere pareri e proposte sugli atti della programmazione regionale;

proporre e promuovere studi, indagini ed iniziative in materia di artigianato;

esprimere pareri su progetti di legge relativi alla disciplina ed alle provvidenze artigiane.

Art. 4.

Composizione - Validità delle sedute
Partecipazione di esperti

La conferenza è composta:

dall'assessore competente per l'artigianato che la presiede;

dai membri con potestà decisionale costituenti la commissione regionale per l'artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860;

da due artigiani di ciascuna delle commissioni provinciali per l'artigianato, designati dalle commissioni stesse fra i membri eletti;

da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative operanti a livello regionale o provinciale, che abbiano partecipato alle elezioni delle commissioni provinciali per l'artigianato riportando almeno il 20 per cento dei voti, garantendo in ogni caso la rappresentanza di ciascuna provincia;

da un funzionario dell'assessorato in materia di artigianato;

da un funzionario dell'assessorato competente in materia di programmazione;

da un rappresentante dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I.S.O.L.A.).

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti, oltre il presidente.

Alla conferenza, su proposta delle associazioni artigiane, possono partecipare esperti del settore.

Titolo III

NORME GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DI PRESTITI E DI GARANZIE SUSSIDIARIE

Art. 5.

Provvidenze - Beneficiari

Per lo sviluppo ed il potenziamento dell'artigianato l'amministrazione regionale, nel quadro del programma pluriennale di sviluppo, è autorizzata a concedere, secondo le modalità ed i criteri di cui alla presente legge, contributi in conto capitale ed in conto interessi, prestiti agevolati di impianto e di esercizio, e garanzie sussidiarie sui finanziamenti concessi da enti o da istituti od aziende di credito su fondi propri e su altri disposti con leggi dello Stato.

Possono essere beneficiari delle provvidenze di cui al comma precedente:

a) le imprese artigiane, individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte nell'albo di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) limitatamente a nuove iniziative i lavoratori che, attraverso documenti individuali di lavoro, od apposite dichiarazioni rilasciate dall'ufficio comunale di collocamento, dimostrino di essere in possesso di qualifica idonea per l'esercizio di una determinata attività artigiana;

c) le cooperative di produzione e lavoro, e le cooperative di servizi, i cui soci siano nelle condizioni previste al precedente punto *b*), le quali agli effetti della presente legge sono equiparate alle cooperative artigiane;

d) i consorzi fra imprese artigiane, individuali e societarie, costituiti con finalità produttive o di servizi.

Art. 6.

Criteri di attuazione

In conformità ai piani ed ai programmi pluriennali, il presidente della giunta regionale determina con proprio decreto i criteri di attuazione della presente legge, previa conforme deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore competente per l'artigianato, sentita la conferenza regionale per l'artigianato, d'intesa con la commissione consiliare competente per materia.

In particolare sono determinati con decreto del presidente della giunta regionale:

1) i massimali di investimento ammissibili per i soggetti di cui al precedente art. 5, e le misure percentuali creditizie e contributive da computarsi sugli stessi;

2) le misure massime concedibili per credito di esercizio;

3) le direttive, le ammissibilità ed i criteri di priorità per la istruttoria delle domande di prestito e di contributo;

4) le categorie degli artigiani le cui domande di finanziamento devono essere definite a valere sulla legislazione relativa alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, o su altri stanziamenti non regionali;

5) gli organismi ai quali possono essere delegate le funzioni istruttorie delle pratiche di contributo;

6) la misura dell'indennità che compete agli organismi istruttori delle pratiche di solo contributo rapportabile alle spese previste, al numero delle domande definite ed all'importo del beneficio contributivo;

7) i termini di preammortamento e di ammortamento dei prestiti;

8) la misura del concorso regionale nel pagamento degli interessi su fondi non regionali;

9) i criteri di priorità e la misura delle garanzie sussidiarie per i soggetti di cui al precedente art. 5;

10) le categorie di imprese artigiane le cui domande devono essere soddisfatte con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 7.

Delega

In relazione all'andamento generale dei prezzi e del mercato finanziario, le condizioni di cui ai successivi articoli 9, 11, 21, 22, 28, 37 e 40 possono essere modificate nelle stesse forme di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Titolo IV

NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Art. 8.

Oggetto dei contributi

I contributi in conto capitale, di cui al precedente art. 5, possono essere concessi:

a) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali necessari all'azienda, ivi compresa l'area occorrente;

b) per l'acquisto di macchinari ed attrezzature.

Il contributo può riguardare spese già effettuate nei sei mesi antecedenti la data della domanda limitatamente all'acquisto di macchinari e di attrezzature e, particolarmente, spese per l'acquisto di aree effettuate nell'anno anteriore a tale data. Al riguardo fa fede la data risultante dall'atto di trascrizione per gli immobili, e dalle fatture per i macchinari e le attrezzature.

Art. 9.

Misure dei contributi - Nuove concessioni

I contributi per l'investimento di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 8 sono concessi sulla base di documentati validi programmi di spesa ammissibili fino a L. 50.000.000 in misura non superiore al 40 per cento per l'investimento fino a lire 30.000.000 ed al 20 per cento per la somma eccedente.

La misura del contributo può essere elevata sino al 45 per cento del costo globale, ammissibile sino al massimo di lire 250.000.000 per le cooperative ed i consorzi di cui al precedente art. 5, con il limite di L. 50.000.000 per ogni impresa individuale consorziata.

I contributi a favore dei consorzi si cumulano con i contributi a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti.

I contributi regionali concessi nell'arco dei precedenti cinque anni possono cumularsi con i contributi della presente legge per nuovi programmi di spesa e, comunque, non oltre i limiti massimi di concessione computando nelle stesse misure di cui al primo e secondo comma del presente articolo le percentuali sulla somma degli investimenti ammessi.

Trascorsi cinque anni dalla erogazione a saldo del contributo massimo in virtù della presente legge, il contributo è ancora concedibile, per nuovi programmi di spesa, in misura e per importi non superiori a quelli previsti nei commi precedenti.

Gli artigiani che abbiano già usufruito di contributi in virtù della presente legge, possono essere ammessi ad usufruire di un ulteriore contributo, entro i limiti massimi, per nuovi programmi di spesa, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente concessione.

Art. 10.

Concessione di contributi integrativi

Alle iniziative che rispondano a tutte le condizioni richieste dalla presente legge ed ottengano, per il medesimo investimento, altre provvidenze analoghe su fondi pubblici, vengono concessi contributi integrativi nella misura necessaria al raggiungimento della percentuale in concessione sul massimale previsto.

Alle iniziative che vengono ammesse ai benefici di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, può essere concesso un contributo integrativo a carico della presente legge fino ad un massimo di dieci punti percentuali.

Art. 11.

Domande di contributo - Indennità per l'istruttoria

Le domande di contributo in conto capitale devono essere indirizzate all'assessorato competente per l'artigianato e presentate all'organismo delegato all'istruttoria ai sensi dell'articolo 6.

Le domande di contributo dovranno comunque essere sottoposte al parere preliminare delle commissioni provinciali per l'artigianato competenti per territorio, che ne cureranno la pubblicazione per elenchi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Copia della sola domanda sarà in pari tempo trasmessa, a cura dell'interessato, all'assessorato competente per l'artigianato.

Le pratiche devono essere definite non oltre un mese dal loro perfezionamento formale.

L'istruttoria delle domande avviene in conformità alle direttive impartite dal presidente della giunta regionale nelle forme di cui al primo comma dell'art. 6.

Nelle stesse forme è fissata la misura dell'indennità che compete agli organismi ai quali possono essere delegate le funzioni istruttorie delle pratiche di solo contributo, per l'espletamento di tali funzioni. L'indennità è determinata in relazione alle spese previste, al numero delle domande definite ed all'importo del beneficio contributivo.

Art. 12.

Modalità di concessione - Ricorso

Quando le funzioni istruttorie sono delegate ad organismi a ciò qualificati, la concessione e l'erogazione dei contributi vengono disposte con provvedimento dei presidenti degli organismi stessi, a seguito degli adempimenti di coordinamento e controllo a cura dell'assessorato competente per l'artigianato.

Nei casi indicati di seguito possono essere disposti l'impegno totale della somma concessa a titolo di contributo e l'erogazione della metà del contributo stesso:

a) quando il programma di spesa è stato realizzato al 50 per cento;

b) quando lo stesso programma di spesa formi oggetto di separata domanda di prestito agevolato, alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente legge o da altre leggi agevolative dello Stato, allorchè potrà essere certificata l'avvenuta stipula del contratto.

Nei provvedimenti concessivi relativi ai casi di cui al comma precedente, dovrà essere prevista, per l'eventualità che la iniziativa preventivata non venga compiutamente realizzata o di non rispondenza alla normativa di concessione, la tutela degli interessi della amministrazione regionale che sarà curata, nella fase estragiudiziale e giudiziale dagli organismi delegati previa intesa con l'assessorato competente per l'artigianato e l'assessorato alle finanze.

Avverso la reiezione od il parziale accoglimento delle domande di concessione del contributo è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, il ricorso all'assessore competente per l'artigianato che decide con proprio decreto in via definitiva, sentita la commissione regionale per l'artigianato.

In assenza della delega di cui al primo comma del presente articolo, la concessione e l'erogazione dei contributi vengono disposte con decreto dell'assessore competente per l'artigianato. In tal caso la tutela degli interessi di cui al terzo comma sarà curata direttamente dalla amministrazione regionale.

Delle pratiche di contributo definite positivamente o negativamente dovrà essere data comunicazione periodica alle competenti commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 13.

Agevolazioni per gli emigrati

Al fine di consentire il più rapido reinserimento nella vita economico-produttiva sarda agli artigiani ed ai lavoratori di cui al punto *b)* del precedente art. 5, che rientrino in Sardegna e vi stabiliscano la loro sede di lavoro, è disposta la priorità dell'istruzione e definizione delle loro pratiche di contributo.

In presenza di tali situazioni l'erogazione a saldo dei contributi può essere disposta previo semplice accertamento dell'avvenuta installazione e funzionalità dei macchinari, e della realizzazione del 50 per cento delle opere murarie preventivate ed ammesse.

Nel provvedimento concessivo dovrà essere prevista, per il caso che l'iniziativa non venga completamente realizzata o di non rispondenza alla normativa di concessione, la tutela degli interessi dell'amministrazione regionale nei modi previsti al precedente art. 12.

Art. 14.

Fondi per contributi ed indennità

In relazione a quanto disposto ai precedenti articoli 11, 12 e 13, l'assessore competente per l'artigianato dispone, con proprio decreto, la costituzione e, sulla base di documentate esigenze, l'incremento e la revoca di due distinti fondi presso ciascuno degli organismi ai quali sono delegate le funzioni istruttorie, necessari rispettivamente per l'erogazione dei contributi agli artigiani e per l'accreditamento delle indennità spettanti per l'esercizio di dette funzioni.

Nelle stesse forme di cui al comma precedente sono regolamentati la gestione ed il rendiconto dei due fondi.

Art. 15.

Poteri di vigilanza dell'assessore

All'assessore competente per l'artigianato è riservato il più ampio potere di vigilanza sull'attività svolta dagli uffici istruttori in attuazione della presente legge, e sull'adempimento, da parte dei beneficiari dei contributi, degli obblighi e delle condizioni cui sarà subordinata la concessione delle provvidenze.

Titolo V

NORME PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI AGEVOLATI DI IMPIANTO E DI ESERCIZIO

Art. 16.

Fondo rotazione per prestiti

L'amministrazione regionale è autorizzata a costituire, a carico del bilancio della Regione presso uno o più istituti di credito, un fondo di rotazione per la concessione, ai soggetti di cui al precedente art. 5, di prestiti agevolati di impianto e di esercizio.

Per l'amministrazione del fondo di rotazione di cui al comma precedente, l'amministrazione regionale, e per essa l'assessore competente per l'artigianato, è autorizzata a costituire, mediante apposita convenzione, una speciale gestione autonoma, curata dall'istituto o dagli istituti di credito prescelti, a norma della presente legge e delle altre leggi e regolamenti riguardanti la materia finanziaria.

Art. 17.

Contestualità del prestito e del contributo

Gli istituti di credito convenzionati sono autorizzati a concedere ai soggetti di cui all'art. 5, unitamente ai prestiti agevolati di impianto, l'anticipazione dei contributi agli stessi spettanti nella misura e per le attività ammesse secondo quanto stabilito con il decreto del presidente della giunta regionale di cui all'art. 6.

Le anticipazioni di cui al comma precedente sono erogate con le stesse modalità, gli stessi tempi e gli stessi criteri di pagamento dei prestiti di impianto.

L'anticipazione è computata quale contributo a fondo perduto nel momento in cui l'istituto di credito convenzionato accerta l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa programmata.

L'istituto di credito di cui al comma precedente accerterà l'avvenuta realizzazione della iniziativa programmata entro e non oltre trenta giorni dalla documentata richiesta di collaudo.

In caso di accertata irregolarità od inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento concessivo l'istituto di credito convenzionato provvede, direttamente, nelle forme di legge, anche al ricupero di dette anticipazioni.

Art. 18.

Ripristino della pratica di contributo

Ove la pratica di prestito agevolato di impianto non sia andata a buon fine e tuttavia sussistano le condizioni per l'istruttoria e l'eventuale definizione della pratica di contributo, l'interessato ha diritto ad ottenere tale beneficio conformemente ai criteri fissati sulla base della presente legge coonsiderandosi la domanda presentata, a tutti gli effetti, nella stessa data di ricezione della richiesta di prestito.

A tal fine l'istituto di credito convenzionato provvederà ad inviare all'assessorato competente per l'artigianato una copia autenticata della domanda di prestito che non ha trovato accoglimento.

Art. 19.

Fondo per contributi abbinati a prestiti

In relazione a quanto disposto al precedente art. 17, l'assessore competente per l'artigianato dispone, con proprio decreto, la costituzione e, sulla base di documentate esigenze, l'incremento e la revoca dei fondi per l'erogazione dei contributi abbinati a prestiti, presso gli istituti di credito convenzionati.

Le somme anticipate a titolo di contributo dagli istituti di credito convenzionati, con aggravio provvisorio sul fondo di rotazione previsto dall'art. 16, sono reintegrate nel fondo stesso mediante addebito sull'apposito fondo per contributi non appena è disposta l'erogazione a saldo del prestito e del contributo abbinato.

Nelle stesse forme di cui al primo comma del presente articolo sono regolamentati la gestione ed il rendiconto del fondo.

Art. 20.

Oggetto dei prestiti

Sul fondo di rotazione di cui al precedente art. 16 possono essere concessi prestiti agevolati:

a) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali necessari all'esercizio dell'attività artigiana, ivi compresa l'area occorrente;

b) per l'acquisto di macchinari ed attrezzature;

c) per credito d'esercizio.

Il prestito per impianto può riguardare spese già effettuate nei sei mesi antecedenti la data delle domande limitatamente all'acquisto di macchinari ed attrezzature e, particolarmente, spese per acquisto di aree effettuate nell'anno anteriore a tale data. Al riguardo fa fede la data risultante dall'atto di trascrizione per gli immobili, e dalle fatture per i macchinari e le attrezzature.

Art. 21.

Misure dei prestiti di impianto - Nuove concessioni

I prestiti di cui alle lettere *a*) *e b*) dell'articolo precedente sono concessi, sulla base di documentati programmi di spesa da cui risulti la validità economica dell'iniziativa, in misura non superiore al 60 per cento del costo globale ammesso, che non può comunque eccedere i 50.000.000 di lire.

Per le cooperative e per i consorzi di cui alla lettera *d*) dell'art. 5 della presente legge, ferma restando la percentuale massima del 60 per cento, il costo globale ammesso può esesere elevato fino ad un massimo di 250.000.000 di lire, con il limite di 50.000.000 di lire per ogni impresa individuale consorziata.

I prestiti di impianto a favore dei consorzi si cumulano con i prestiti di impianto a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti.

In ogni caso il cumulo delle provvidenze creditizie e contributive ottenibili, anche a valere su altre leggi, non potrà mai superare il costo globale ammesso.

Al fine di agevolare ed accelerare la realizzazione degli investimenti, all'atto della stipula del contratto di mutuo viene disposta l'erogazione anticipata del 50 per cento della cifra mutuata per l'investimento in impianti fissi.

L'erogazione della somma residua mutuata potrà avvenire in una o due soluzioni.

I prestiti regionali di impianto concessi nell'arco dei precedenti cinque anni, possono cumularsi con altri prestiti della presente legge, per nuovi programmi di spesa, e, comunque, non oltre i limiti massimi di concessione.

Trascorsi cinque anni dalla erogazione a saldo del prestito massimo in virtù della presente legge, il prestito è ancora concedibile, per nuovi programmi di spesa, in misura e per importi non superiori a quelli previsti nei commi precedenti.

Gli artigiani che abbiano già goduto di prestiti di impianto in virtù della presente legge, possono essere ammessi a godere di un ulteriore prestito entro i limiti massimi, per nuovi programmi di spesa a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente concessione.

Art. 22.

Misure dei prestiti d'esercizio

I prestiti per il credito d'esercizio di cui alla lettera *c*) del precedente art. 20 sono concessi sulla base di accertate esigenze, in misura non superiore a 8.000.000 di lire anche in aggiunta ai prestiti di impianto.

Alle cooperative ed ai consorzi di cui al precedente art. 5 i prestiti per il credito di esercizio possono essere concessi, sulla base di accertate esigenze, sino ad un importo massimo di L. 30.000.000.

I prestiti d'esercizio a favore dei consorzi si cumulano con i prestiti di esercizio a favore dei singoli associati entro i limiti massimi di cui ai commi precedenti.

I prestiti di esercizio di cui al primo e secondo comma sono rinnovabili anche parzialmente, entro i limiti massimi previsti in applicazione della presente legge, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente concessione.

Piccoli prestiti di esercizio, fino ad un importo massimo di L. 2.000.000 e per la durata di anni due possono essere concessi dalle casse comunali di credito operanti in Sardegna, con fondi propri, nell'osservanza degli altri limiti e condizioni previsti dalla presente legge e con l'applicazione del disposto dei successivi articoli 24 e 37.

Art. 23.

Tassi di interesse

Per i prestiti di cui all'art. 20, il tasso di interesse a carico del mutuatario graverà in misura pari al tasso di interesse fissato, per i mutui concessi alle aziende artigiane delle zone depresse del Mezzogiorno, con decreto delle competenti autorità statali.

Il tasso di interesse di mora è fissato nella misura risultante dalla maggiorazione di 2 punti percentuali rispetto al tasso di cui al comma precedente.

Art. 24.

Concorso nel pagamento degli interessi passivi

Allo scopo di alleviare il carico degli interessi passivi gravanti sui finanziamenti che vengono concessi, alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente legge, o da altre leggi agevolative dello Stato, da istituti o aziende di credito su fondi propri o su altri fondi disposti con leggi dello Stato, l'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nel pagamento degli interessi in misura tale che il tasso di interesse gravi sul mutuatario nella stessa misura di cui al primo comma dell'articolo precedente.

L'amministrazione regionale è, altresì autorizzata ad effettuare, ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 1971, n. 685, propri conferimenti al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, da utilizzarsi, nel territorio regionale, sulla parte dei finanziamenti eccedente l'importo massimo che può essere ammesso, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni, dalla Cassa medesima, indipendentemente dal conferimento regionale.

Il contributo ed i conferimenti di cui ai precedenti commi sono disposti con decreto dell'assessore competente per l'artigianato.

L'assessore competente per l'artigianato è autorizzato a stipulare con gli istituti, aziende o casse di credito interessati, le convenzioni necessarie per determinare le modalità degli interventi di cui ai commi precedenti.

Art. 25.

Interventi annuali dell'Artigiancassa

L'assessore competente in materia di artigianato concorderà annualmente, in rapporto alla determinazione di cui al punto 4 dell'art. 6, con i competenti organi della Cassa per il credito alle imprese artigiane l'entità degli interventi da operare in Sardegna da parte di tale organismo.

Art. 26.

Fondi degli istituti tesorieri per gli interventi dell'Artigiancassa

L'assessore alle finanze d'intesa con l'assessore competente per l'artigianato sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 25 concorderà con gli istituti di credito tesorieri della Regione l'entità dei fondi che le medesime metteranno a disposizione o acquisiranno per gli interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 27.

Fondi per anticipazioni sugli interventi dell'Artigiancassa

L'assessore competente in materia di artigianato può disporre, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, l'erogazione di anticipazioni nella misura e con le modalità di cui al quinto comma dell'art. 21 agli artigiani che beneficiano degli interventi creditizi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 28.

Tempi di ammortamento dei prestiti

Il preammortamento e l'ammortamento dei prestiti devono essere contenuti entro i termini massimi di seguito stabiliti:

1) per i prestiti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 20: 3 anni per il preammortamento e 15 anni per l'ammortamento;

2) per i prestiti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 20: 2 anni per il preammortamento e 10 anni per l'ammortamento;

3) per i prestiti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 20: 1 anno per il preammortamento e 4 anni per l'ammortamento.

L'ammortamento dei prestiti sopra richiamati dovrà avvenire mediante quote semestrali costanti, comprensive di capitale e di interessi.

E' data facoltà al mutuatario di estinguere anticipatamente il debito.

Art. 29.

Garanzie

Quando risulti comprovata la positività della situazione economica e finanziaria dell'azienda, tenuto conto della serietà e capacità professionali del titolare, è ritenuta sufficiente, a tutela del prestito, la obbligazione diretta del beneficiario.

Ove, invece, dalle risultanze istruttorie non emerga una idonea rispondenza del richiedente, il comitato di cui al successivo art. 33 determinerà, di volta in volta, la opportuna garanzia da acquisire a copertura del prestito.

Art. 30.

Concessione di prestiti integrativi

Alle iniziative che rispondano a tutte le condizioni richieste dalla presente legge ed ottengano per il medesimo investimento, credito agevolato su fondi pubblici, possono essere concessi, con priorità assoluta, prestiti integrativi nella misura necessaria al raggiungimento della percentuale in concessione sul massimale previsto dal presente titolo.

Art. 31.

Domande di prestito

Le domande di prestito, e quelle di prestito e di contributo abbinate, devono essere presentate all'istituto convenzionato, e corredate dalla documentazione necessaria.

Copia della sola domanda sarà in pari tempo trasmessa, a cura dell'interessato, all'assessorato competente per l'artigianato.

L'istituto convenzionato provvederà, entro quindici giorni, ad inviare copia delle domande ricevute alla commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio che ne curerà la pubblicazione, per elenchi, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 32.

Agevolazioni per gli emigrati

Al fine di consentire il più rapido reinserimento nella vita economico-produttiva sarda agli artigiani ed ai lavoratori di cui al punto *b*) del precedente art. 5, che rientrino in Sardegna e vi stabiliscano la loro sede di lavoro, è disposta la priorità nell'istruzione e definizione delle loro pratiche di prestito.

In presenza di tali situazioni la erogazione a saldo dei prestiti può essere disposta previo semplice accertamento della avvenuta installazione e funzionalità dei macchinari, e della realizzazione del 50 per cento delle opere murarie preventivate ed ammesse.

Art. 33.

Comitato

Sulle domande di cui al precedente art. 31 decide, in base alle direttive generali emanate dal presidente della giunta regionale, un comitato per ciascun istituto di credito convenzionato presieduto dal presidente dell'istituto, o da un suo sostituto, e composto da:

a) il direttore generale dell'istituto convenzionato o un suo sostituto;

b) un funzionario dell'assessorato competente per l'artigianato;

c) un funzionario dell'assessorato competente per la programmazione;

d) un funzionario dell'assessorato regionale alle finanze;

e) un rappresentante dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I.S.O.L.A.);

f) il presidente della commissione regionale per l'artigianato;

g) i presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

h) otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali artigiani più rappresentative operanti a livello regionale o provinciale, che abbiano partecipato alle elezioni delle commissioni provinciali per l'artigianato riportando almeno il 20 per cento dei voti, garantendo in ogni caso la rappresentanza di ciascuna provincia;

i) due rappresentanti della cooperazione indicati dalle organizzazioni più rappresentative in campo nazionale.

I componenti del comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Avverso il mancato o parziale accoglimento della domanda di prestito, è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione motivata dall'istituto di credito convenzionato, il ricorso all'assessore competente per l'artigianato che decide con proprio decreto in via definitiva.

Art. 34.

Controllo sull'impiego delle somme - Irregolarità - Dilazione

Spetta all'istituto convenzionato la responsabilità del controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme prestate ai fini della presente legge.

In caso di accertate irregolarità od inadempienze da parte del mutuatario nell'impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, l'istituto convenzionato provvede direttamente, nelle forme di legge, al ricupero delle somme erogate, dandone immediata e preventiva notizia al comitato di cui all'art. 33.

Per i giustificati motivi, il comitato stesso ha facoltà di concedere dilazione, una sola volta ed al tasso di ammortamento, per un periodo massimo di diciotto mesi.

Art. 35.

Incremento del fondo di rotazione - Accrediti - Addebiti

Il fondo di cui all'art. 16 è alimentato dagli appositi stanziamenti annuali disposti nel bilancio della Regione.

Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonché il costo del servizio prestato dall'istituto o dagli istituti di credito convenzionati, e le spese per il funzionamento del comitato di cui all'art. 33.

Art. 36.

Vigilanza

All'assessore competente per l'artigianato è riservato il più ampio potere di vigilanza sull'attività svolta dagli istituti di credito convenzionati in attuazione della presente legge, e sull'adempimento, da parte dei mutuatari, degli obblighi e delle condizioni cui è subordinata la concessione del prestito.

Titolo VI

NORME PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE SUSSIDIARIE

Art. 37.

Istituzione del fondo speciale e modalità di concessione

L'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del bilancio della Regione, presso gli istituti di credito di cui al precedente art. 16 un fondo speciale per la concessione ai soggetti di cui all'art. 5 di garanzie sussidiarie dei finanziamenti a tasso agevolato concessi da enti o da istituti od aziende di credito su fondi propri o su altri fondi disposti con leggi dello Stato.

La concessione delle garanzie sussidiarie di cui al precedente art. 5 è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore competente per l'artigianato, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita accertata riferita al solo capitale.

L'ammontare delle garanzie concesse non potrà superare di 30 volte le disponibilità del fondo.

Titolo VII

NORME RELATIVE AD INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI MUTUATARI ASSISTITI DALLE STESSE COOPERATIVE.

Art. 38.

Provvidenze

L'amministrazione regionale, e per essa l'assessore competente per l'artigianato, è autorizzata a concedere, secondo le modalità ed i criteri di cui alla presente legge:

a) contributi alle cooperative artigiane di garanzia destinati ad integrare il fondo patrimoniale delle cooperative;

b) contributi per l'abbattimento degli interessi gravanti su prestiti concessi agli artigiani con la garanzia delle cooperative di cui al precedente punto *a*).

Art. 39.

Contributi al fondo patrimoniale delle cooperative

I contributi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 38 possono essere concessi con decreto dell'assessore competente per l'artigianato, in misura non superiore alle quote interamente versate dai soci delle cooperative di garanzia di cui al decreto del Ministro per l'industria e per il commercio del 12 febbraio 1959.

Art. 40.

Concorso nel pagamento degli interessi passivi

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi di cui al punto *b*) del precedente art. 38 è concesso in misura tale che il tasso di interesse gravi sul mutuatario per il 6 per cento in ragione d'anno.

L'assessore competente per l'artigianato è autorizzato a stipulare, con gli istituti o aziende di credito e le cooperative artigiane di garanzia interessati, le convenzioni necessarie per determinare le modalità degli interventi di cui al comma precedente.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 41.

Contributi alle organizzazioni sindacali artigiane

Fino a che la materia dei contributi alle organizzazioni sindacali comprese quelle artigiane, non sarà regolamentata organicamente con apposita legge regionale, alle organizzazioni sindacali artigiane verranno erogati i contributi secondo la normativa vigente.

Art. 42.

Domande ex legge regionale 9 maggio 1968, n. 26

Le domande di contributo e di prestito già inoltrate ai sensi della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, e successive modificazioni, ed in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere definite a norma della stessa presente legge quale che sia la data di inoltro.

Art. 43.

Indennità per l'istruttoria ex legge regionale 9 maggio 1968, n. 26

Le indennità già maturate dalle camere di commercio per l'istruttoria delle domande di contributo ai sensi della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, e successive modificazioni, e non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, fanno carico al cap. 16133 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976, e sono liquidate con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 44.

Fondi per contributi

Le attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei fondi costituiti presso le camere di commercio ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, e successive modificazioni, sono portate in aumento ai fondi di cui al precedente art. 14 che dovessero essere ricostituiti presso le camere di commercio per la erogazione di contributi.

In caso di revoca dei fondi di cui al comma precedente le disponibilità residue degli stessi saranno fatte affluire su di un apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, per essere riassegnate con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore competente per l'artigianato, al capitolo di spesa correlativo.

Art. 45.

Fondi per prestiti ex legge regionale 9 maggio 1968, n. 26

Le somme che si renderanno disponibili sui fondi di rotazione di cui all'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, e successive modificazioni, affluiranno direttamente sui fondi costituiti ai sensi del precedente art. 16 presso gli istituti di credito convenzionati.

Gli obblighi degli istituti di credito convenzionati, determinati all'art. 34, sono riferiti anche ai prestiti contratti in forza della legge di cui al comma precedente.

In caso di revoca dei fondi indicati al primo comma, le disponibilità residue degli stessi saranno fatte affluire su di un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, per essere riassegnate con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore competente per l'artigianato, al capitolo di spesa correlativo.

Art. 46.

Fondo per prestiti ex legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70

Le somme che si renderanno disponibili sul fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, e successive modificazioni, affluiranno direttamente sul fondo costituito ai sensi del precedente art. 16 presso il Credito industriale sardo.

L'assessore regionale alle finanze è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per il ricupero delle somme dovute per i mutui contratti in base alle disposizioni contenute nella legge di cui al comma precedente e nelle successive modificazioni.

In caso di revoca dei fondi indicati al primo comma, le disponibilità residue dello stesso saranno fatte affluire sul capitolo previsto al terzo comma del precedente art. 45 per la medesima riassegnazione.

Art. 47.

Fondi per garanzie sussidiarie
ex legge regionale 9 maggio 1968, n. 26

Le attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei fondi costituiti presso istituti di credito ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, e successive modificazioni, sono portate in aumento ai fondi di cui al precedente art. 37 che dovessero essere costituiti presso il Credito industriale sardo ed il Banco di Sardegna.

In caso di revoca dei fondi di cui al comma precedente le disponibilità residue degli stessi saranno fatte affluire su di un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, per essere riassegnate con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore competente per l'artigianato, al capitolo di spesa correlativo.

Art. 48.

Vigilanza

L'assessore competente per l'artigianato esercita la vigilanza di cui ai precedenti articoli 15 e 36 anche per quanto concerne le pratiche di contributo e di prestito definite ai sensi della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, e successive modificazioni.

Art. 49.

Attuazione della legge

La presente legge regionale entra in vigore il 31 ottobre 1976.

Per consentire l'immediata attuazione della legge stessa alla data di entrata in vigore, l'amministrazione regionale, e per essa il presidente della giunta e l'assessore competente per l'artigianato, sono autorizzati a predisporre, dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 2, 4, 6, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 37 e 40.

Nello stesso tempo il presidente di ciascun istituto di credito convenzionato è autorizzato a costituire il comitato di cui al precedente art. 33.

Art. 50.

Copertura finanziaria

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, le denominazioni dei seguenti capitoli sono sostituite con quelle sottoindicate:

cap. 16133: indennità da corrispondere agli organismi delegati per la istruttoria delle pratiche di contributo in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento l'ammodernamento dei locali necessari alle aziende artigiane, ivi comprese le aree occorrenti, e per l'acquisto di macchinari ed attrezzature;

cap. 26112: contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento dei locali necessari alle aziende artigiane, ivi comprese le aree occorrenti, e per l'acquisto di macchinari e attrezzature;

cap. 26115: concorso nel pagamento degli interessi gravanti sui finanziamenti concessi ad artigiani alle condizioni e nei limiti della legge regionale o da altre leggi agevolative dello Stato, da istituti o aziende di credito su fondi propri o su altri fondi disposti con leggi dello Stato, o su finanziamenti garantiti da cooperative artigiane di garanzia. Conferimenti al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane;

cap. 26129: incremento del fondo destinato alla concessione di prestiti agevolati di impianto e di esercizio alle imprese artigiane e per l'anticipazione di contributi;

cap. 26130: fondo speciale per la concessione di garanzie sussidiarie di finanziamenti a tasso agevolato concessi ad imprese artigiane.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 è istituito il seguente capitolo:

cap. 26113: contributi per l'integrazione del fondo patrimoniale delle cooperative artigiane di garanzia.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 27901	L. 1.400.000.000

In aumento:

Cap. 16133	L. 20.000.000
Cap. 26112	» 500.000.000
Cap. 26113	» 20.000.000
Cap. 26115	» 100.000.000
Cap. 26129	» 750.000.000
Cap. 26130	» 10.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in L. 1.400.000.000 per l'anno 1976, fanno carico ai capitoli sopra indicati del bilancio della Regione per l'anno 1976 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

All'ulteriore maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, per gli anni successivi, si fa fronte con i mezzi già destinati alla applicazione delle leggi indicate al successivo art. 51.

I fondi, con vincolo di destinazione per l'artigianato, che saranno attribuiti alla Regione dallo Stato, per provvidenze in favore del settore, in virtù di leggi vigenti o di nuovi provvedimenti di legge, saranno utilizzati per i fini previsti dalla presente legge.

Art. 51.

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali: 14 dicembre 1950, n. 68; 14 dicembre 1950, n. 69; 14 novembre 1951, n. 18; 3 febbraio 1955, n. 1; 9 febbraio 1955, n. 3; 22 febbraio 1957, n. 3; 9 maggio 1968, n. 26; 11 agosto 1970, n. 19; 19 maggio 1972, n. 14.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 luglio 1976

SODDU

(10041)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762510)